

Il paragrafo 3 dell'articolo 14 dovrebbe pertanto venir modificato in tal senso; un inventore che non sia costituire può sfruttare commercialmente la propria invenzione se tale sfruttamento è realizzabile solamente sotto forma d'una varietà utilizzando un meccanismo di licenza.

3.7. *Articolo 15, paragrafo 3, lettera b), ii)*

Aggiungere quanto segue:

« ed il diritto di sfruttare le invenzioni brevettate allo scopo di ottenere nel mercato un'offerta sufficiente a condizioni ragionevoli. »

3.8. *Articolo 17*

Il Comitato non condivide la necessità d'introdurre una deroga al diritto comune quale quella rappresentata dall'inversione dell'onere della prova.

L'inversione dell'onere della prova, oltre a modificare la prassi giuridica di numerosi Stati membri, rischia di porre il costituente d'una varietà nella quale sarebbe

incorporata un'invenzione biotecnologica in una posizione difficile, soprattutto con i meccanismi d'estensione peraltro previsti nella direttiva.

Sembra infine che vi sia quasi una volontà di sfavorire il diritto di costituente rispetto al brevetto se si considera la posizione della Commissione all'articolo 14, paragrafo 4, favorevole al ricorso al giudice in caso di controversia.

Del resto il fatto stesso di affidare alle istanze giudiziarie nazionali il compito d'arbitrare le controversie tra titolari di brevetto e titolari di diritti di costituente su questioni quali la significatività del progresso tecnico o l'importo del canone introduce una possibilità di distorsione della concorrenza che non ha ragion d'essere.

3.9. *Articolo 19, lettera a)*

I funghi commestibili, le cellule e le alghe sono oggetto di riserve da parte del settore agricolo viste le implicazioni esistenti per quanto riguarda il diritto di costituente.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione a medio termine per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti⁽¹⁾

(89/C 159/06)

Il Consiglio, in data 16 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Burnel, in data 13 aprile 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1989, nel corso della 265^a sessione plenaria a maggioranza e 1 astensione il seguente parere.

I. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Il Comitato economico e sociale è pienamente

consapevole della portata e della complessità del fenomeno della povertà nell'area comunitaria. Nella relazione informativa elaborata dalla sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », il Comitato ha evidenziato queste gravose realtà circoscrivendo, ai fini di una

⁽¹⁾ GU n. C 60 del 9. 3. 1989, pag. 11.

maggiore efficacia, le proprie riflessioni e proposte a tre temi prioritari:

- il diritto all'istruzione e alla formazione,
- il diritto alla comunicazione ed all'informazione,
- la garanzia di un reddito minimo finalizzato al reinserimento professionale e sociale.

Giova inoltre rammentare che la relazione informativa sulla povertà ha sottolineato come sia di fondamentale importanza lottare strenuamente contro le cause della povertà per prevenirne gli effetti, in particolare attraverso un'azione vigorosa e prioritaria a favore dell'occupazione. La relazione in parola ha inoltre fatto rilevare la necessità di condurre delle azioni anche in materia di alloggio e di lotta contro l'analfabetismo.

Oltre alle misure di carattere generale occorre intervenire a livello locale, in modo quanto più ravvicinato alle realtà da risanare, ed a favore dei gruppi maggiormente vulnerabili, quali i minorati⁽¹⁾.

Il Comitato ribadisce l'importanza che esso ha sempre attribuito alla protezione sanitaria e sociale degli individui e dei nuclei familiari, specie attraverso una sicurezza sociale fondata sulla solidarietà.

Ciò equivale ad affermare il carattere imprescindibile delle azioni politiche nazionali e comunitarie. Il programma presentato dalla Commissione è complementare rispetto alle misure che devono essere adottate a livello nazionale, regionale e locale.

2. Il Comitato ha già affermato che per condurre un'azione di grande incisività e debellare questo male che sta corrodendo le nostre società occorre applicare strumenti di portata considerevole.

3. La dotazione finanziaria della proposta di decisione — sulla quale il Comitato deve pronunciarsi — per un «programma di azione a medio termine per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti», pur essendo nettamente superiore a quella dei programmi precedenti, rimane ancora troppo esigua tenuto conto dell'entità e dell'urgenza dei problemi cui occorre far fronte. Detto programma ha carattere sperimentale in quanto si limita essenzialmente a 30 interventi denominati «esperienze modello». Tali interventi dovranno avere valore esemplificativo per l'azione degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie.

4. È quindi tenendo presente il carattere circoscritto del programma, ma anche la ricchezza che può nascere dal raffronto di esperienze, che vanno valutati i punti forti e le carenze della proposta.

5. Il Comitato si rammarica innanzitutto che, nel definire le esperienze modello che si propone di sovvenzionare, la proposta non si avvalga maggiormente degli insegnamenti tratti dai programmi precedenti. Il pro-

gramma proposto somiglierebbe meno ad una richiesta di autorizzazione di spesa laddove fosse stato possibile classificare le azioni in alcune grandi categorie quali: tentativo di ripetere in un altro Stato ed in un altro contesto sociale un'esperienza riuscita in un paese; analisi delle cause del fallimento di un'esperienza di un programma precedente; lancio di un'esperienza su nuove basi, ecc.

5.1. Il Comitato ribadisce fermamente che le esperienze modello prescelte devono presentare un carattere di esemplarità tale da consentire a tutti i partner nazionali, regionali e locali di trarne insegnamenti per la propria azione di lotta contro la povertà. Solo a questa condizione potrà essere evitata, nei dodici paesi della Comunità, la corsa al finanziamento comunitario.

5.2. Considerato che il progetto di azione comunitaria consente di finanziare solo 30 esperienze modello e di prestare assistenza ad appena un centinaio di migliaia di indigenti, risulta effettivamente essenziale che la scelta delle esperienze venga operata in base a detti criteri di esemplarità e non a quelli della frammentazione delle esperienze o dell'attribuzione di una rincompensa alle richieste pervenute più tempestivamente.

5.3. Il Comitato ha ripetutamente evidenziato la sostanziale importanza delle azioni preventive in materia di lotta contro la povertà, nonché delle misure suscettibili di combatterne alle radici le cause (inerenti alla società e strutturali). Esso auspica quindi che talune esperienze modello siano finalizzate alla prevenzione della povertà nelle zone in declino o che accusano un ritardo di sviluppo, nonché in quelle che rischiano di diventare vulnerabili in seguito al completamento del grande mercato interno.

5.4. Coniugare il programma di azione di lotta contro la povertà con l'intervento dei fondi strutturali dovrebbe consentire di attribuire all'azione comunitaria un'importanza sufficientemente significativa da incitare i governi degli Stati membri e gli enti regionali e locali a partecipare finanziariamente a progetti ambiziosi. Occorre altresì che la Commissione provveda a che i governi e le autorità regionali e locali collaborino *in loco* in conformità della decisione adottata dal Consiglio in merito al controllo dell'impiego dei fondi strutturali ed alle sue disposizioni d'applicazione.

5.5. Per quanto attiene alla realizzazione del programma, il Comitato propone di conglobare tutte le dimensioni della povertà e di elaborare una strategia integrata economica e sociale di lotta contro la povertà in tutte le sue manifestazioni.

6. La seconda osservazione di carattere generale riguarda l'eccessivo peso relativo attribuito nel progetto

⁽¹⁾ Parere del CES sui minorati, GU n. C 347 del 22. 12. 1987 e GU n. C 189 del 28. 7. 1986.

di bilancio all'assistenza tecnica ed alle misure di accompagnamento (9 milioni di ECU su un bilancio di 70 milioni). Pur senza trascurare il valore di tale programma di azione in termini di scambio di esperienze e l'importanza dell'assistenza tecnica, il Comitato si chiede se non sia possibile definire delle modalità di accompagnamento del programma meno onerose, ma pur sempre efficaci. La Commissione dovrebbe quindi dotarsi di mezzi propri senza però privarsi dell'indispensabile assistenza di consulenti esterni.

7. La terza osservazione generale riguarda il miglioramento della conoscenza dei fenomeni di povertà. Il Comitato non può che approvare il principio di una più rigorosa definizione della « soglia » della povertà e dell'istituzione di un programma che consenta di procedere a raffronti tra gli Stati membri. In sede di elaborazione della relazione informativa sopramenzionata, il Comitato stesso ha risentito della mancanza di informazioni attendibili al riguardo.

7.1. Il Comitato ritiene tuttavia che la funzione di migliorare le conoscenze in materia compete prioritariamente all'Istituto statistico delle Comunità europee ed agli istituti statistici nazionali che devono quindi tenerne conto nei propri bilanci. Il Comitato riconosce nondimeno la necessità di misure di incitamento ed approva il fatto che taluni stanziamenti di detto programma di azione comunitario siano destinati ad una migliore conoscenza del fenomeno della povertà.

7.2. A parere del Comitato è inoltre fondamentale che le analisi del seguito del programma vengano effettuate con una maggiore frequenza e che i risultati di tali lavori gli vengano trasmessi.

8. Il Comitato ribadisce la necessità di intensificare la collaborazione con le organizzazioni internazionali, specie con l'UNESCO ed l'Ufficio internazionale del

lavoro (BIT), nonché con le grandi organizzazioni non governative che si occupano dei problemi connessi alla povertà.

II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Articolo 2

Il Comitato rammenta le osservazioni formulate nella propria relazione informativa in merito alla difficoltà di enunciare una definizione della povertà valida per tutte le forme e tutti i casi di povertà in ogni epoca ed in ogni luogo. Il Comitato ritiene inoltre che la scelta dell'espressione « meno favoriti » non sia delle più felici.

Articolo 3

Il Comitato reputa che sarebbe necessario definire delle priorità soprattutto in base agli insegnamenti tratti dalle esperienze precedenti.

Articolo 5

Sarebbe opportuno precisare il ruolo della Commissione e del gruppo di consulenti.

Articolo 9

La composizione del comitato consultivo dev'essere ampliata in modo da includere esperti non governativi con una lunga esperienza di lavoro nel settore della lotta contro la povertà in tutte le sue manifestazioni.

Articolo 12

Le relazioni sull'attuazione e sui risultati del programma devono essere trasmesse anche al Comitato.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE